

Corte di Cassazione – Sezione tributaria – Ordinanza 10 gennaio – 5 febbraio 2008, n. 2702

Presidente Lupi – Relatore Genovese
Ricorrente Agenzia delle Entrate

Rilevato

che la CTP di Piacenza ha accolto l'istanza di rimborso del contribuente, di professione Agente di Commercio, e che la CTR della Lombardia ha respinto l'appello dell'Agenzia;

che la sentenza ha giustificato tale decisione affermando il difetto, in concreto, di una organizzazione autonoma poiché l'Agente, senza l'ausilio di dipendenti, aveva solo beni strumentali modesti;

che avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo;

che, secondo quanto ha osservato la *Relazione ex art. 380-bis*, primo comma, c.p.c., regolarmente comunicata alle parti, esso rispetta i requisiti richiesti dall'art. 366-*bis* c.p.c. ed è assistito dalla formulazione del quesito di diritto;

che, in particolare, la cassazione della sentenza è chiesta per violazione di norme di diritto (gli artt. 2, 3, 4 e 8 D. Lgs. n. 446 del 1997, in relazione alla nozione di autonoma organizzazione);

che, al quesito di diritto portato all'esame della Corte (con il quale si chiede: «se con riguardo alle attività di lavoro autonomo, il presupposto impositivo dell'Irap dell'autonoma organizzazione non implica necessariamente l'impiego di capitali e beni strumentali e/o lavoro altrui») la *Relazione* ha affermato doversi rispondere attraverso il richiamo di quanto enunciato dalla pronuncia n. 3678 del 2007, ed altre conformi, ove questa stessa sezione ha stabilito il principio secondo cui «l'attività di lavoro autonomo, diversa dall'impresa commerciale, alla luce della interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156 del 2001, integra il presupposto impositivo per l'Irap ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata. In particolare, il requisito organizzativo rilevante, il cui accertamento spetta al giudice di merito, sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività auto organizzata per il solo lavoro personale, oppure si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui»;

che, ha osservato - in particolare - la *Relazione*, è onere del contribuente, che lo chieda, allegare la prova dell'assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo».

che, avverso tali considerazioni, la parte ricorrente non ha controdedotto.

Considerato

che il ricorso è manifestamente infondato e non merita accoglimento;
che le argomentazioni e la conclusione della *Relazione* meritano di essere interamente condivise;

che, peraltro, la ricorrente non muove alcuna contestazione in merito alla qualificazione del reddito prodotto dal contribuente ed alla sua qualificazione come provento di lavoro autonomo, diverso da quello d'impresa;
che il principio di diritto sopra indicato, è idoneo a respingere il ricorso, in quanto basato sull'opposta interpretazione giuridica secondo la quale il presupposto impositivo dell'Irap non implicherebbe necessariamente l'impiego di capitali e beni strumentali e/o lavoro altrui, finendo per essere riscontrabile *in re ipsa*;

che, infatti, questa Corte, con la sua giurisprudenza ormai consolidata in materia, ha enunciato il sopra menzionato e opposto principio di diritto, a cui deve darsi continuità in questa sede;

che, di conseguenza, il ricorso deve essere respinto, senza che sia necessario provvedere in ordine alle spese di questa fase, non avendo il contribuente svolto attività difensiva.

PQM

La Corte respinge il ricorso.